



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 33 del 30 NOVEMBRE 2010

Oggetto: Autorizzazione alla stipulazione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L.n. 241/90 con la società H3G, la Siemens Mobile Communication e i sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela per lo spostamento delle antenne di telefonia su suolo pubblico e subentro del Comune nel contratto di locazione con versamento del canone ai proprietari espropriati.

L'anno **duemiladieci** e questo giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **18.30** nella sala della Casa Comunale, a seguito di inviti diramati dal **Presidente** in data **24.11.2010 prot. n. 7922** e **26.11.2010 prot. n.8016** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria**, pubblica, di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere **dott. Leucio Rapuano** in qualità di **Presidente** del Consiglio. Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. **11** e assenti n. **6** come segue:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
- Masi Mario (Sindaco)	SI		- Moretti Francesco		SI
- Sglavo Angelo	SI		- Moretti Sebastiano	SI	
- Lisbino Antonio	SI		- Rapuano Leucio	SI	
- Barbato Giuseppe	SI		- D'Agostino Domenico		SI
- Sepe Paolo	SI		- Barbato Domenico		SI
- Dell'Aprovitola Marianna	SI		- Sardo Raffaele		SI
- de Chiara Maria Grazia	SI		- Comparone Tommaso		SI
- Turco Antonio	SI		- Petrarca Pasquale		SI
- Capoluongo Bruno	SI				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: //

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa **Giovanna Olivadese**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CARINARO

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione alla stipulazione di un accordo ai sensi dell'art.11 della L. n. 241/90 con la società H3G, la Siemens Mobile Communication e i sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela per lo spostamento delle antenne di telefonia su suolo pubblico e subentro del Comune nel contratto di locazione con versamento del canone ai proprietari espropriati.

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n.4/2005 è stata individuata un'area privata appartenente ai Sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela per consentire l'installazione di un impianto di telefonia mobile;
- con successivo atto del Responsabile dell'Area tecnica è stato rilasciato il permesso a costruire n.29/05 per la un impianto della società H3G, ancora oggi funzionante e, successivamente, sullo stesso sito è stata installata un'altra antenna di telefonia della Siemens Mobile Communication;
- con deliberazione di C.C. n.41 del 19.7.2006 il Comune di Carinaro ha approvato un Regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale avvalendosi anche della Seconda università degli studi di Napoli;
- il citato regolamento individua le aree del territorio comunale dove devono essere allocati gli impianti di telefonia mobile, stabilendo che in futuro saranno privilegiati i siti di proprietà comunale;
- con deliberazione del C.C. n.80/2009 è stato approvato il progetto di ampliamento del cimitero comunale, che interessa anche l'area privata in cui sono installate le antenne telefoniche, per cui è stata posta in essere la procedura espropriativa;
- ai sensi dell'art. 21 T.U. degli espropri è stata incaricata una commissione arbitrale per determinare l'indennità di esproprio la quale, però, non ha preso in considerazione l'esistenza del contratto di locazione sull'area interessata all'esproprio;
- in conformità al regolamento comunale occorre procedere allo spostamento delle antenne su suolo pubblico che è stato individuato dal Responsabile dell'ufficio competente nel terreno foglio 5 catastale;
- al fine di evitare ogni possibile problema e di realizzare quanto prima l'opera pubblica considerata, il Comune di Carinaro si è attivato tra le parti interessate e, in

diversi incontri, ha suggerito di risolvere la questione attraverso lo spostamento delle antenne sull'area pubblica individuata, con spese a carico dei gestori telefonici e il pagamento di un indennizzo ai Sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela. Tale indennizzo corrisponde esattamente ai canoni di locazione che non saranno più percepiti dai proprietari del terreno espropriato, per la residua parte dei contratti. I canoni di locazione ancora da riscuotere, dopo lo spostamento delle antenne su suolo pubblico e successiva cessione del contratto di affitto a favore del Comune, verranno incassati dall'Ente e successivamente, alle stesse scadenze, girati ai sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela;

- il Comune di Carinaro, al fine di procedere correttamente e di attuare nel rispetto delle norme la complessa procedura, con deliberazione di G.C. n. 105 del 22.10.2010 ha incaricato l'avv. Luigi Maria D'Angiolella di redigere un parere *pro-veritate in ordine alle vicende espropriative per realizzare l'ampliamento del cimitero comunale e che hanno interessato anche un impianto di antenna di telefonia mobile installato in forza di due contratti di locazione dell'area oggetto dell'esproprio;*
- l'Avv. Luigi Maria D'Angiolella ha consegnato il parere, acquisito al protocollo comunale n.7484 del 5.11.2010, nel quale si esprime favorevolmente sulla soluzione prospettata dal Comune, riconoscendo che l'indennizzo da corrispondere ai privati per lo spostamento dell'antenna è almeno pari al canone che non verrà percepito per lo spostamento delle antenne in area comunale;
- le parti interessate si sono dette disponibili a tale soluzione e, in particolare, le società H3G e la Siemens Mobile Communication si sono impegnate a spostare, accollandosi le spese, le antenne telefoniche sul suolo comunale mentre l'Ente si è impegnato a subentrare nel contratto di locazione delle antenne di telefonia mobile, incassando i canoni di locazione alle scadenze previste per poi riversarle ai sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela, fino alla scadenza dei contratti in quanto la valutazione delle aree espropriate per il cimitero non aveva tenuto conto dell'esistenza dei contratti di locazione tra gli enti gestori e i proprietari dell'area;

Dato atto che alla scadenza del contratto tutte le somme saranno incassate dal Comune e resteranno nella disponibilità finanziaria dell'ente;

Visto che tale soluzione risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in quanto è rivolta a risolvere immediatamente il problema che si è presentato a seguito della mancata considerazione da parte della Commissione arbitrale dell'esistenza dei citati contratti di locazione sul terreno degli espropriati senza l'esborso di ulteriori somme a carico del Comune;

Vista la disponibilità delle parti, così come risulta da comunicazioni pervenute a questo ente;

Visto che, come suggerito dall'avv. D'Angiolella occorre formalizzare la sopraccitata volontà delle parti in un accordo che risolverebbe anche *le problematiche di tipo contabile e finanziarie che non sono state affrontate e risolte dalla Commissione arbitrale ex art.21 e andrebbe svolta una precisa clausola nel contratto di cessione volontaria in cui, anche con la partecipazione degli enti gestori, vi sia da un lato il subentro nel contratto di locazione del Comune in luogo dei proprietari espropriati e, dall'altro la rinuncia degli stessi a*

qualsiasi altra pretesa se non i canoni fino alla scadenza del contratto, che rappresentano, l'indennizzo per l'interruzione dovuta all'esproprio;

Visto l'art.11 della L.241/90, pure richiamato dall'avv. D'Angiolella, che disciplina i c.d. accordi procedimentali e che permette intese di questo tipo tra privati e pubblica amministrazione con valore di provvedimento amministrativo;

Visto il Dlgs n. 267/00;

Visto il Dlgs. N. 327/01 sugli espropri;

Vista la L.n. 241/90;

Visto lo statuto comunale;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Tuel;

Sottopone al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione la seguente

Proposta di delibera

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che si richiamano per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comune di Carinaro a formalizzare in un accordo ex art.11 della L. n.241/90 le volontà manifestate dalle parti per risolvere le questioni emerse a seguito delle vicende espropriative per realizzare l'ampliamento del cimitero comunale e che hanno interessato anche un impianto di telefonia mobile installato in forza di due contratti di locazione dell'area oggetto dell'esproprio e così riassumibili:

1. spostare le antenne sull'area pubblica individuata, in conformità al proprio regolamento comunale, dando atto che ciò avverrà a spese delle società proprietarie delle antenne;
2. subentrare nei contratti di locazione in essere con le società H3G e la Siemens Mobile Communication per le antenne di telefonia mobile fino alla naturale scadenza dei contratti;
3. incassare i canoni di locazione alle scadenze previste e, successivamente, riversarle agli espropriati a titolo di indennizzo in quanto la valutazione delle aree espropriate per il cimitero non aveva tenuto conto dell'esistenza dei contratti di fitto tra gli enti gestori e il proprietario dell'area. Tutto ciò fino alla scadenza dei contratti.

2. Di dare atto che alla scadenza del contratto tutte le somme saranno incassate dal Comune e resteranno nella disponibilità finanziaria dell'ente.

3. Di demandare ai competenti uffici l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto **Autorizzazione alla stipulazione di un accordo ai sensi dell'art.11 della L. n. 241/90 con la società H3G, la Siemens Mobile Communication e i sigg. Coppola Umberto e Sglavo Carmela per lo spostamento delle antenne di telefonia su suolo pubblico e subentro del Comune nel contratto di locazione con versamento del canone ai proprietari espropriati.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole

Carinaro, lì

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Donato Ausilio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole
 Parere irrilevante

Carinaro, lì

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Preso atto che non vi sono interventi dei Consiglieri, come da processo verbale della seduta;

Visti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 264/2000;

Con la presente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente risultato:

PRESENTI: 11

VOTANTI:11

FAVOREVOLI: 11

D e l i b e r a

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile dell'Area tecnica Donato Ausilio relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo, ed i cui relativi atti vengono allegati all'originale della presente deliberazione.

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

O.D.G. (7)

Autorizzazione alla stipulazione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90 con la Società H3G, La Siemens Mobile Communication, il Sig. Coppola Umberto e la Sig.ra Sglavo Carmela, per lo spostamento delle antenne di telefonia su suolo pubblico e subentro del Comune nel contratto di locazione con versamento del canone ai proprietari espropriati.

11 presenti 6 assenti (Moretti Francesco; Comparone Tommaso, Petrarca Pasquale, Barbato Domenico, D'Agostino Domenico, Sardo Raffaele).

La discussione non è stata registrata su supporto magnetico.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco, il quale relaziona sull'argomento e dice: "è stata fatta la determina con cui è stato approvato il bando di gara per il completamento del cimitero. Tra un paio di mesi dovremo conoscere anche la ditta che vincerà la gara. La valutazione del terreno è stata fatta da una commissione arbitrale che non ha tenuto conto della antenna perché i proprietari hanno pensato di poter spostare le antenne su altri terreni di loro proprietà. Ma poiché il regolamento che abbiamo approvato, anche con l'aiuto delle associazioni, prevede che le antenne siano spostate in un terreno pubblico, noi abbiamo trovato una soluzione insieme a tutti i soggetti interessati. Un avvocato ci ha fornito un parere pro-veritate e stasera andiamo ad approvare l'accordo raggiunto".

Non ci sono interventi per cui il Presidente invita al voto.

Votazione: 11 presenti e votanti, unanimità dei voti favorevoli.